



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PADOVA

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | VINCI | SALVATORE | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GAMBARETTO | ALBERTO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | SARTORE | MARTINO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 650/2015
depositato il 29/05/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6S010904535/2014 IRPEF-ALTRO 2009
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PADOVA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

SANTI AVV. UMBERTO - CUSINATO AVV. ALESSIA
VIA N. TOMMASEO N. 8/A 35131 PADOVA PD

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 650/2015

UDIENZA DEL

13/10/2015 ore 09:00

N°

272

PRONUNCIATA IL:

13-10-2015

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

12 APR 2016

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE

Maria Serena DI GIACOMO

Con ricorso presentato nei termini di legge il ricorrente in premessa indicato impugnava l'avviso di accertamento i cui estremi sono soprariportati relativo ad IRPEF per l'anno di imposta 2009.

Con tale avviso di accertamento il ricorrente contestava la pretesa dell'Ufficio di tassare quale cessione di area edificabile la compravendita di un fabbricato.

L'Ufficio riteneva che oggetto della compravendita non fosse il fabbricato privo di un effettivo valore economico, in quanto realizzato nei primi anni '50, bensì l'area suscettibile di un'autonoma destinazione edificatoria.

Il contribuente oltre a contestare proceduralmente l'emissione dell'avviso in quanto emesso prima del decorrere di sessanta giorni dalla intervenuta verifica (più precisamente contestava che l'avviso veniva emesso solo dopo dieci giorni dalla formazione del processo verbale di contraddittorio), nel merito della fattispecie rilevava che l'avviso risultava contrario all'orientamento assunto dalla Suprema Corte.

L'Ufficio contestando tutte le ragioni di impugnazione del ricorrente, nel merito della vicenda, richiamava anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea che aveva interpretato una fattispecie analoga (ove era iniziata la demolizione del fabbricato) quale cessione di area edificabile.

La Commissione, ritenendo infondate tutte le eccezioni di carattere procedurale avanzate dal ricorrente, ritiene invece la fattispecie in esame aderente al principio dettato dalla Suprema Corte di Cassazione con pronuncia del 9.7.2014 n° 15631 e ciò costituisce principio dirimente per risolvere la questione in esame.



La Suprema Corte ha infatti ritenuto che non può considerarsi cessione di area suscettibile di utilizzazione edificatoria la cessione di un fabbricato, o meglio di un terreno su cui sorge un fabbricato ritenendo che in tale ipotesi il terreno debba ritenersi già edificato.


Il contrasto tra gli indirizzi giurisprudenziali consente altresì, sotto il profilo delle conseguenze alla soccombenza, di giustificare la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate.

Padova, il 13.10.2015

Il Relatore



Il Presidente

